

LINEE GUIDA PER IL COMPOSTAGGIO

ALLEGATO D – AL REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - TESTO UNICO –

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 11/05/2016

Punto 1 - Oggetto e finalità

Il Comune di Brembate di Sopra intende promuovere il compostaggio dei residui organici al fine di contribuire a ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati con effetti positivi sull’ambiente e ridurre i costi di smaltimento a carico della collettività.

Con la presente guida si intendono fornire indicazioni sulla corretta pratica di compostaggio e norme precise per l’ottenimento di un incentivo economico premiante tale attività.

Punto 2 - Definizione

Il compostaggio si realizza con la raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio di raccolta pubblica, ma accumulati direttamente dal produttore e trattati al fine di compiere la trasformazione in *compost*.

Il compostaggio è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti dalle piccole aree verdi (sfalci d’erba, piccole potature, fiori recisi e simili) e dall’attività domestica (scarti di cucina: frutta e vegetali soprattutto). Dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene il *compost*, ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da riutilizzare per arricchire il terreno del proprio orto o giardino.

Punto 3 - Metodologie di compostaggio

I metodi di compostaggio consentiti da questo regolamento sono i seguenti:

- a. cumulo;
- b. utilizzo compostiera auto costruita;
- c. utilizzo compostiera commerciale.

I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all’aperto e poggiare su suolo naturale.

Il sito di compostaggio dovrà essere posizionato in modo da non arrecare danno o molestie al vicinato, con particolare riguardo alla modalità della lettera a. precedente.

Il *compost* deve essere utilizzato su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, e non può essere conferito durante la raccolta domiciliare o presso il centro di raccolta comunale.

Punto 4 - Rifiuti compostabili

Possono essere avviati al compostaggio:

- scarti di cucina: frutta e verdura, pane, pasta, gusci di uova, ossa e residui vegetali in genere;
- scarti provenienti dal giardino: foglie, trucioli di legno, rametti, potature, fiori recisi, sfalci d’erba;
- materiali compostabili in modica quantità in quanto incidono negativamente sul processo di compostaggio: bucce di agrumi, fondi di caffè, cenere, avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi.

Punto 5 - Agevolazioni tributarie

Chi svolge la pratica del compostaggio ha diritto ad una riduzione percentuale del tributo relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani secondo la percentuale stabilita dall’art.28 bis comma 1) del presente regolamento.

Tale agevolazione dovrà essere richiesta a norma e nel rispetto delle condizioni dei successivi punti 6 e 7.

Punto 6 - Condizioni per l’agevolazione

Perché i contribuenti possano ottenere l’agevolazione devono:

- a. svolgere correttamente l’attività di compostaggio per tutti i rifiuti consentiti senza conferimento degli stessi alla raccolta domiciliare. Solo per quantità elevate di rifiuti compostabili (es. tagli di erba, siepi), difficilmente utilizzabili nella quotidiana attività di compostaggio, è consentito il

ricorso al Centro di Raccolta (c.d. Stazione Ecologica). Le metodologie corrette per l'effettuazione del compostaggio sono definite nei precedenti punti 3 - 4;

b. essere residenti o avere la sede legale nel Comune di Brembate di Sopra e in regola con il pagamento della Tassa sui rifiuti -TARI;

c. praticare il compostaggio utilizzando un contenitore o cumulo ben definito e unico per ogni nucleo familiare. Eventuali strutture abitative con più famiglie dovranno avere più luoghi di compostaggio distinti in modo da poter verificare, per ogni famiglia, il corretto svolgimento dell'attività di compostaggio;

d. disporre di un orto, giardino o parco privato, per le utenze domestiche pari ad almeno 40 metri quadrati, dove poter utilizzare il compost prodotto;

e. dare disponibilità ai controlli sull'effettivo svolgimento della pratica del compostaggio che verranno realizzati come dal successivo punto 8.

Punto 7 - Procedura per l'agevolazione

L'agevolazione può essere richiesta tramite attestazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) in qualsiasi momento dell'anno con efficacia dal 1° gennaio successivo eccetto quelle pervenute entro il 28/02 che avranno efficacia dal 1° gennaio precedente. Per l'anno 2016 l'agevolazione può essere richiesta entro il 31/07.

La richiesta ha validità annuale e dovrà essere ripetuta per ogni anno successivo entro il 28 febbraio.

La cessazione della pratica del compostaggio, che comporterà l'immediata perdita dell'agevolazione, dovrà essere comunicata tempestivamente per non incorrere nelle sanzioni previste al successivo punto 8.

La modulistica per la domanda di agevolazione e per la comunicazione di cessazione del compostaggio è reperibile all'Ufficio Tributi del Comune di Brembate di Sopra e sul sito internet del Comune.

Punto 8 - Controlli e sanzioni

Le verifiche sul corretto svolgimento dell'attività di compostaggio saranno svolte a campione, senza alcun preavviso, da parte di personale incaricato ed appartenente all'Amministrazione Comunale.

Nel caso venga rilevato il non corretto svolgimento dell'attività di compostaggio verrà revocata l'agevolazione tariffaria con efficacia dal 1° gennaio precedente all'ispezione e verrà applicata la sanzione per infedele dichiarazione.

Inoltre potranno essere applicate le sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace a norma dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.